

TRIBUNALE MILANO

9 SETTEMBRE 2004

ESTENSORE: MARANGONI

PARTI: SINGER CALVINO
RCS QUOTIDIANI
DI STEFANO
FOLLI**Diritti della personalità**

- Corrispondenza epistolare di carattere confidenziale
- Pubblicazione postuma
- Diffusione a mezzo stampa • Diritto alla riservatezza • Violazione
- Sussiste

La pubblicazione su un quotidiano a larga tiratura della corrispondenza epistolare a carattere confidenziale di un famoso e defunto scrittore integra la violazione del diritto alla riservatezza tutelato dall'art. 93 l. d'a.

Diritti della personalità

- Corrispondenza epistolare di carattere confidenziale
- Consultazione presso il fondo • Limitazione alla sola verifica e controllo dei manoscritti • Assenza di autorizzazione alla pubblicazione • Diffusione
- Illiceità

È illecita la diffusione a mezzo stampa di corrispondenza epistolare a carattere confidenziale acquisita attraverso la consultazione a fini di mera verifica e controllo dei manoscritti presso il fondo ove sono depositati e con espressa esclusione di ogni finalità di pubblicazione.

Diritti della personalità

- Diritto alla riservatezza
- Diffusione su sito internet di un quotidiano
- Rimozione
- Ammissibilità

Va disposta in via cautelare la rimozione di materiale lesivo della riservatezza (nella fattispecie corrispondenza confidenziale illecitamente pubblicata) dal sito web di un quotidiano in quanto trattasi di cancellazione che non esclude la conservazione del materiale nell'archivio informatico o cartaceo della testata giornalistica non visionabile dal pubblico.

Il giudice designato, dott. Claudio Marangoni; sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 3 settembre 2004 nell'ambito del procedimento cautelare promosso da Esther Judith Singer Calvino, in proprio e quale procuratore generale di Giovanna Calvino, nei confronti di Paolo Di Stefano, Stefano Folli e di RCS Quotidiani S.p.a.;

letti gli atti nonché la documentazione prodotta dalle parti; osserva quanto segue.

* L'ordinanza rientra in un ricco e conforme filone giurisprudenziale (v. Trib. Milano 5 marzo 1998, con nota di E. PODDIGHE, *Riserbo della corrispondenza e opera dell'ingegno postuma (a proposito delle lettere di Federico Fellini)*, in questa *Rivista*, 1999, 410, ove i richiami ai numerosi precedenti fra cui, con riguardo agli eredi Vittorini, Trib. Verona 3 novembre 1990, *ivi* 1991, 175; Trib. Milano 15 settembre 1994, *ivi* 1995, 627).

Dal punto di vista remediale la decisione conferma l'orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione (Cass. 30 giugno 2001, n. 8389, in questa *Rivista*, 2001, 710) secondo cui l'intervento su una banca dati giornalistica non costituisce attività censoria vietata dall'art. 21 Cost. (sul punto v. pure V. ZENO-ZENCOVICH, *Banche di dati giornalistiche e dubbi (infondati) di costituzionalità*, in questa *Rivista*, 2000, 41).

Ritiene il giudice che il provvedimento cautelare adottato *inaudita altera parte* sulla base del ricorso delle parti ricorrenti debba essere nella sostanza confermato, fatta salva la modifica all'ordine di pubblicazione del provvedimento stesso nei termini di cui si dirà più innanzi.

Le argomentazioni delle parti resistenti non risultano invero di portata tale da pervenire all'inapplicabilità nel caso di specie della specifica disciplina dell'art. 93 L. A. che subordina la diffusione al pubblico e la pubblicazione della corrispondenza epistolare a carattere confidenziale o attinente ad aspetti intimi della vita privata al consenso dell'autore — o del coniuge o dei figli, in caso di morte — oltre che a quello del destinatario.

La lettura dei brani delle lettere del carteggio Calvino-De Giorgi pubblicato su *Il Corriere della Sera* negli articoli del 4 e del 5 agosto 2004 consente di affermare con piena evidenza l'attinenza di gran parte di essi alla sfera privata dei sentimenti dello scrittore ed alle riflessioni del medesimo in ordine all'influenza del rapporto sentimentale con la De Giorgi sulla sua attività artistica.

Piena appare dunque l'attinenza della natura di tale corrispondenza ai presupposti necessari per l'applicabilità della tutela di legge, tenuto conto che — come è noto — il carattere di confidenzialità dello scritto non attiene direttamente al tema affrontato o al sentimento manifestato dallo scrivente quanto alla circostanza che l'autore della missiva confidi nel riserbo e nella discrezione del destinatario per manifestare ad esso notizie, opinioni o sensazioni su determinate questioni (in tal senso v. Trib. Milano 30 giugno 1994).

La commistione nelle stesse lettere di tematiche strettamente attinenti alla sfera di intimità personale dei due corrispondenti insieme alla trattazione di profili attinenti alla produzione letteraria ed artistica dello scrittore — spesso connessi alle passioni ed ai sentimenti suscitati dal rapporto con la De Giorgi — consente di ritenere sussistente l'applicabilità della norma menzionata al complesso dei brani citati negli articoli per cui è causa, almeno ai fini della sommaria cognizione propria della fase cautelare.

D'altra parte conferma diretta di tale commistione di temi risulta di fatto rilevabile nello stesso carteggio a suo tempo intercorso tra la ricorrente Esther Calvino e Maria Corti per Fondo manoscritti dell'Università di Pavia (v. lettera 13 marzo 1995 a firma Maria Corti ove si affermava che « *anche le lettere di natura storico-politica hanno ovviamente una cornice privata* »: in doc. 6 fasc. ricorr.).

Infondata risulta altresì la tesi delle resistenti in base alla quale dal comportamento manifestato nel tempo dai familiari del Calvino sarebbe desumibile un implicito consenso alla libera diffusione delle lettere in questione, già — in parte — oggetto di pubblicazione anche su quotidiani e periodici di grande tiratura.

Ritiene invero il giudice che dal complesso degli atti prodotti dalle parti non possa desumersi l'esistenza di tale ampio e tacito consenso.

A tal fine deve tenersi conto sia della diffida trasmessa nel 1990 nei confronti dell'editore e del direttore del settimanale *Epoca* e della De Giorgi nel settembre 1990 (doc. 17 fasc. ricorr.) quanto principalmente del carteggio intercorso agli inizi del 1995 tra Esther Calvino e Maria Corti per il Fondo manoscritti dell'Università di Pavia, ove si manifestava l'intenzione della coniuge dello scrittore di rendere disponibili a fini di studio e di ricerca le sole parti dell'epistolario a contenuto storico/politico (v.

lettera 2 gennaio 1995) ed a cui faceva riscontro l'assicurazione da parte dei responsabili del Fondo circa la non pubblicabilità di tutto l'epistolario e sul controllo dell'ente stesso circa la consultazione delle singole lettere — non comprese nella parte di corrispondenza secretata dalla stessa De Giorgi — da parte di studiosi nonché sulla necessità di specifica autorizzazione da parte del Direttivo scientifico dell'ente stesso circa la possibilità per lo studioso di estrapolare « qualche riga di citazione » dalle lettere stesse (v. lettera 23 gennaio 1993).

Se per un verso tale « regolamentazione » della possibilità di accesso agli studiosi al materiale non soggetto alla totale secretazione per volontà della destinataria delle lettere risultava tale da contemperare efficacemente ogni reale interesse di natura storico-letteraria attinente alla personalità ed alla produzione letteraria dello scrittore con il diritto al riserbo sul testo delle lettere — come sembrano dimostrare gli studi ed i convegni che hanno finora affrontato in tale prospettiva temi del carteggio — sotto altro profilo deve ritenersi che le precedenti violazioni al diritto dei familiari connesse alla pubblicazione di tali lettere non risultano comunque idonee a determinare alcuna forma di preteso « esaurimento » del diritto alla riservatezza garantito dall'art. 93 L.A.

Ogni ulteriore forma di pubblicazione, invero, determina un ulteriore ed autonomo danno al diritto al riserbo in quanto ad essa consegue necessariamente un abusivo rinnovo ed un indebito ampliamento della diffusione del materiale epistolare tale da determinare nuovo pregiudizio agli interessi dei soggetti titolari dei diritti previsti dall'art. 93 L.A.

Ci appare in particolar modo rilevante in relazione alla pubblicazione avvenuta su di un importante quotidiano nazionale grande tiratura, rispetto a precedenti forme di pubblicazioni di natura estremamente diversa (v. pubblicazioni a carattere storico-scientifico, in docc. 7, 9 e 10 fasc. resist.; volumi di memorie personali, in doc. 2 fasc. resist.; pubblicazione di parti di lettere strettamente attinenti a profili storico-politici della vita dello scrittore: v. *L'Espresso* nel 1995, in doc. 11 fasc. resist.).

Nel caso di specie le parti resistenti hanno pacificamente ammesso di non aver avuto alcuna autorizzazione da parte dei familiari dello scrittore per la pubblicazione dei brani oggetto di contestazione, né di aver loro inoltrato alcuna richiesta in proposito.

La tesi secondo la quale i brani sarebbero stati ripresi dal convenuto Di Stefano dalla consultazione degli originali presso il Fondo manoscritti dell'Università di Pavia appare in stridente ed insanabile contrasto con quanto scritto dallo stesso nel primo degli articoli contestati, ove riferendo della parziale secretazione dell'epistolario affermava: « *Tuttavia, per strade non necessariamente istituzionali, è possibile arrivare a leggerlo quasi nella sua integrità* » (v. articolo del 4 agosto 2004 in doc. 4 fasc. ricorr.).

Da tali affermazioni — unite alla circostanza che almeno in parte i brani riportati non risultano oggetto di precedenti pubblicazioni; che nella richiesta di accesso al Fondo manoscritti il motivo della consultazione risultava indicato dal Di Stefano in « *consultazione di verifica e controllo* » con esclusione espressa di alcuna finalità di pubblicazione (v. apposita casella sbarrata sul modulo, in 14 fasc. resistenti); che nessuna autorizzazione alla trascrizione dei brani risulta essere stata rilasciata dal Fondo manoscritti in favore del Di Stefano, così come previsto negli accordi innanzi citati nel carteggio Esther Calvino-Maria Corti e comun-

que violazione dello stesso rispetto per i diritti degli autori richiesto dallo stesso Fondo manoscritti ai soggetti ammessi alla consultazione — deve desumersi, sia pure in via indiziaria nel quadro della sommarietà della cognizione propria della fase cautelare, la consapevolezza dell'autore degli articoli dell'esistenza di vincoli esistenti alla pubblicazione del carteggio e del deliberato intento di forzarne i limiti.

Tale contesto, oltre a determinare la sicura sussistenza del *fumus boni iuris* dei diritti vantati dalle parti ricorrenti, appare altresì idoneo a fondare anche l'esistenza del *periculum in mora*, conseguente al quadro innanzi tracciato sulle anomale modalità di acquisizione dei brani delle lettere da parte dell'estensore degli articoli in contestazione che potrebbe peraltro essere in possesso anche di ulteriori lettere, presumibilmente anche della parte coperta da totale segreto, avendo per un verso esso affermato la possibilità di leggere « *quasi nella sua integrità* » il carteggio e sussistendo elementi dai quali desumere l'esistenza di copie non autorizzate del carteggio stesso (v. articolo di R. Cotroneo, in doc. 15 fasc. resist., nonché stralci del sito *www.dagospia.it* in doc. 13 fasc. resist.).

In tale contesto non può essere esclusa ogni ipotesi di possibili ulteriori utilizzazioni del materiale in questione mentre deve essere altresì esclusa la persistenza della diffusione al pubblico dello stesso materiale mediante il sito *web* del quotidiano.

A tale ultimo proposito — in ragione delle specifiche obiezioni sollevate dalle parti resistenti in relazione alla dedotta irreversibilità della cancellazione che deriverebbe dall'inibitoria relativa al sito *web* — deve rilevarsi che detta inibitoria, comunque conseguente alla violazione di diritti sulla proprietà intellettuale, va riferita alle sole edizioni *on line* del quotidiano dei giorni 4 e 5 agosto 2004 — ove ancora diffusa sul sito *web* — e non già a quanto inserito nell'archivio informatico o cartaceo della testata giornalistica, non visionabile liberamente e direttamente dal pubblico.

L'ordine di pubblicazione dell'ordinanza deve essere confermato per ciò che riguarda la necessità che sia data informazione in ordine all'esistenza di diritti sull'epistolario in questione in relazione all'obiettivo risonanza della pubblicazione eseguita su periodico di primaria importanza.

Detta pubblicazione deve comunque essere limitata alla sola parte dispositiva del provvedimento cautelare — in caratteri doppi del normale — e circoscritta al solo quotidiano interessato che ha provveduto alla pubblicazione ritenuta indebita, risultando tale diffusione sufficiente ai fini sopra indicati.

P.Q.M. — Visti gli artt. 93 L.A., 700 e 669-*sexies* e *octies* c.p.c., in parziale modifica del provvedimento adottato *inaudita altera parte* in data 19 agosto 2004 in accoglimento del ricorso depositato nell'interesse di Esther Judith Singer Calvino, in proprio e quale procuratore generale di Giovanni Calvino;

— inibisce alle parti resistenti Paolo Di Stefano, Stefano Folli e di RCS Quotidiani s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore l'ulteriore riproduzione, pubblicazione ed utilizzo non autorizzati di brani tratti dalle lettere di Italo Calvino a Elsa De Giorgi sia su pubblicazioni a stampa che sul sito *www.corriere.it*;

— dispone la pubblicazione del dispositivo del presente provvedimento per una volta e a caratteri doppi del normale su *Il Corriere della Sera* a

cura e spese delle parti resistenti in via tra loro solidale nel termine di giorni 30 dalla notifica del provvedimento stesso a cura delle ricorrenti;

— assegna alle parti ricorrenti termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l'inizio della causa di merito.